

L'articolo 1 commi da 125 a 129 della legge 124/2017 (così detta Legge annuale per il mercato e la concorrenza) poi modificato dall'articolo 35 D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) ha introdotto l'obbligo sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche alle imprese

In particolare, per quanto riguarda i **soggetti tenuti alla redazione del bilancio**, l'articolo 1, commi 125-bis, L. 124/2017 stabilisce che:

"I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

In ossequio alla legge suddetta si propone il seguente elenco peraltro già ricompreso anche nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2020.

1) L'erario ha riconosciuto un acconto versato a titolo di Irap per il 2020 pari ad euro 1.474,00. Tale acconto, che non è stato effettivamente versato, costituisce però un aiuto di stato in quanto permette alla nostra società di versare meno Irap rispetto a quella effettiva dovuta.

2) Un secondo aiuto di stato ricevuto durante il periodo COVID fa riferimento al contributo a fondo perduto percepito in virtù dell'articolo 25 del decreto legge 34/2020 (così detto decreto rilancio). L'importo di tale contributo a fondo perduto è stato pari ad euro 2.000,00 regolarmente transitato dal conto economico della nostra società come componente non imponibile ai fini fiscali per espressa previsione di legge.

3) Un altro aiuto di stato è stato quello rappresentato dal così detto "credito d'imposta beni strumentali". L'aiuto si è sostanziato in un credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione all'interno del modello F24. L'importo del credito d'imposta riconosciuto è pari ad euro 54,58.